

REGOLAMENTO SOCIO FINANZIATORE

Art. 1 - Il presente regolamento disciplina l'emissione di azioni dei soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., degli artt. 26 e seguenti dello Statuto sociale e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

Art. 2 - I conferimenti dei soci finanziatori, che formano il "Capitale soci finanziatori", sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa, nei limiti stabiliti dall'art. 28, dello Statuto sociale.

Il valore nominale unitario delle azioni è di € 500,00.

Qualora siano emessi certificati rappresentativi dei titoli azionari, gli stessi devono contenere la specifica denominazione "azione di socio finanziatore". Esse devono altresì contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 e dall'art. 2355-bis, comma 4, cod. civ., nonché il termine di scadenza del periodo minimo di durata ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso, stabilito in tre anni dalla data di ammissione ai sensi dell'art. 29, comma 17, dello Statuto.

Art. 3 - Alle azioni oggetto della presente emissione spettano i privilegi relativi alla postergazione in caso di abbattimento del capitale sociale per perdite ed alla prelazione nel rimborso in caso di scioglimento del Consorzio, in conformità con l'art. 29, Commi 14 e 15, dello Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 29, comma 10, dello Statuto sociale alle azioni dei soci finanziatori spetta, **per il primo anno**, una remunerazione annuale complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 1,5 punti percentuali applicato al valore nominale delle azioni stesse, nei limiti della quota effettivamente versata. **A partire dal secondo anno decorrente dalla sottoscrizione**, la remunerazione annuale sarà calcolata applicando il tasso di inflazione previsto dall'articolo 7 della Legge 59/92 incrementato di due punti percentuali. In ogni caso la remunerazione annuale complessivamente spettante ai soci finanziatori non potrà superare il tasso annuale del 3% applicato al valore nominale delle azioni nei limiti della quota effettivamente versata.

Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili indipendentemente dalla deliberazione assembleare, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio: in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza della partecipazione, entro la capienza degli utili disponibili. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci operatori in misura superiore a quella prevista per i soci finanziatori,

tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

Art. 4 – Alle azioni di socio finanziatore spetta un voto per ogni azione, ai sensi dell'art. 29, comma 2, dello Statuto sociale, fermo restando il limite massimo di cui all'art. 2526, comma 2, cod. civ e gli ulteriori limiti previsti dall'articolo 29 dello statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 29, comma 7, dello Statuto sociale, ai titolari delle azioni oggetto della presente emissione è riservata la nomina di almeno un amministratore o di un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Qualora non sia costituito il Collegio sindacale, ai titolari delle azioni oggetto della presente emissione è riservata la nomina di un revisore legale dei conti. È comunque facoltà di ogni singolo socio finanziatore richiedere la costituzione del Collegio sindacale che sarà formato nell'osservanza delle sopra descritte modalità.

Il collocamento ed il trasferimento delle azioni dei soci finanziatori sono subordinati al gradimento del Consiglio di Amministrazione nei termini di cui all'art. 28 Comma 1 dello Statuto sociale.

In caso di sottoscrizione non integrale il Capitale soci finanziatori verrà costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e potrà essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni, alle stesse condizioni previste dalla presente deliberazione, fino all'importo determinato dall'Assemblea di emissione ed alle medesime condizioni.

Art. 5 - I soci finanziatori sono obbligati:

- 1) ad effettuare il versamento delle azioni sottoscritte nella misura minima del venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) ad osservare lo Statuto sociale, il presente Regolamento e le delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci finanziatori.

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'emissione ed il collocamento delle azioni dei soci finanziatori, nonché per l'eventuale acquisto delle azioni stesse, anche ai sensi dell'art. 2529 del Codice Civile.